



PROVINCIA DI TREVISO

CRITERI PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 84/37094 del 2 maggio 2016;
in vigore dal 2 maggio 2016.

Modificati con decreti del Presidente n. 242/95554 del 20 novembre 2018, in vigore dal
20 novembre 2018, e n. 243/75165 del 9 dicembre 2019, in vigore dal 9 dicembre 2019.

1. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di affidamento è nominata dal Dirigente del Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed è presieduta di norma da un dirigente dell'Amministrazione o da un funzionario da questi delegato.
3. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
4. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari.
5. Il provvedimento di nomina della Commissione individua anche il segretario della stessa, che non assume il ruolo di componente del collegio.
6. La nomina della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
7. Sono esclusi da incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
8. I commissari sono individuati tra i dirigenti e i dipendenti di ruolo della Provincia con esperienza nel settore cui si riferisce la gara, in relazione in particolare all'ambito organizzativo di appartenenza, al titolo di studio e alla pregressa esperienza lavorativa. Va assicurata, ove possibile, la rotazione nell'individuazione dei componenti delle commissioni.
9. L'Amministrazione può prevedere appositi elenchi dei propri dipendenti, articolati per settori, con riferimento ai fabbisogni di lavori, beni e servizi, da cui attingere per l'individuazione dei commissari.
10. In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità, attestata dal direttore generale, o qualora lo richiedano esigenze oggettive, si può fare ricorso a soggetti esterni all'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, nonché ai dipendenti di ruolo in servizio c/o gli Enti convenzionati con la Stazione Unica Appaltante, come previsto nel testo di Convenzione istitutivo della stessa.
11. I criteri di cui ai commi precedenti si applicano anche nell'espletamento delle funzioni di stazione appaltante provinciale, nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione stipulata con i Comuni e con gli altri Enti aderenti. La nomina della Commissione è disposta dal competente coordinatore della SUA provinciale.